

Cassa di Compensazione e Garanzia

Sistema di Garanzia MIC Regolamento

~~19 Settembre 2017~~
14 Agosto 2019



London
Stock Exchange Group

Indice

| | |
|--|-----------|
| CASSA DI COMPENSAZIONE | 1 |
| SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| CAPO A.1 | 4 |
| Articolo A.1.1.1 Definizioni | 4 |
| Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento..... | 6 |
| Articolo A.1.1.3 Sistema di Garanzia MIC..... | 7 |
| Articolo A.1.1.4 Limiti del Sistema di Garanzia MIC | 7 |
| Articolo A.1.1.5 Principi organizzativi..... | 8 |
| Articolo A.1.1.6 Modalità di comunicazione e scambio di informazioni | 8 |
| Articolo A.1.1.7 Rapporti tra CC&G e Società di Gestione | 9 |
| CAPO A 1.2 Adesione | 9 |
| Articolo A.1.2.1 Soggetti ammessi al Sistema di Garanzia MIC | 9 |
| Articolo A.1.2.2 Requisiti di adesione al Sistema di Garanzia MIC | 9 |
| Articolo A.1.2.3 Domande di adesione al Sistema di Garanzia MIC..... | 10 |
| Articolo A.1.2.4 Avvio dell'operatività..... | 11 |
| Articolo A.1.2.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi di comunicazione del Partecipante..... | 11 |
| CAPO A 1.3 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso | 12 |
| Articolo A.1.3.1 Sospensione dal Sistema di Garanzia MIC | 12 |
| Articolo A.1.3.2 Effetti della sospensione..... | 13 |
| Articolo A.1.3.3 Esclusione dal Sistema di Garanzia MIC | 13 |
| Articolo A.1.3.4 Effetti dell'esclusione..... | 14 |
| Articolo A.1.3.5 Recesso | 14 |
| SEZIONE B COMPENSAZIONE E GARANZIA | 16 |
| CAPO B 1.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali | 16 |
| Articolo B.1.1.1 Effetti delle operazioni concluse | 16 |
| Articolo B.1.1.2 Struttura dei conti..... | 16 |
| Articolo B.1.1.3 Compensazione | 16 |
| Articolo B.1.1.4 Gestione degli errori | 17 |
| Articolo B.1.1.5 Regolamento delle Posizioni Contrattuali..... | 17 |
| SEZIONE C DISCIPLINA DELLE GARANZIE | 18 |
| CAPO C 1.1 Garanzie collaterali | 18 |
| Articolo C.1.1.1 Costituzione delle Garanzie a favore di CC&G | 18 |
| Articolo C.1.1.2 Attività idonee per la costituzione delle Garanzie..... | 18 |
| Articolo C.1.1.3 Condizioni per la movimentazione e la valorizzazione delle Garanzie | 19 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Articolo C.1.1.4 | Valutazione delle Garanzie..... | 20 |
| Articolo C.1.1.5 | Registrazione e restituzione delle Garanzie..... | 20 |
| Articolo C.1.1.6 | Custodia delle Garanzie | 20 |
| Articolo C.1.1.7 | Sostituzione delle Garanzie finanziarie | 21 |
| Articolo C.1.1.8 | Reintegro delle Garanzie | 21 |
| CAPO C 1.2 | <i>Default Fund</i>..... | 22 |
| Articolo C.1.2.1 | Istituzione e contribuzione | 22 |
| Articolo C.1.2.2 | Utilizzo e ricostituzione | 22 |
| Articolo C.1.2.3 | Restituzione in caso di recesso o esclusione | 23 |
| SEZIONE D | INADEMPIMENTO | 24 |
| Articolo D.1.1.1 | Inadempimento del Partecipante | 24 |
| Articolo D.1.1.2 | Inadempimento tecnico | 24 |
| Articolo D.1.1.3 | Procedura di inadempimento..... | 25 |
| Articolo D.1.1.4 | Spese per la gestione della procedura di inadempimento | 25 |
| Articolo D.1.1.5 | Recupero delle perdite e dei costi | 26 |
| SEZIONE E | CORRISPETTIVI..... | 28 |
| Articolo E.1.1.1 | Corrispettivi..... | 28 |

SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO A.1

Articolo A.1.1.1 Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* i termini ed espressioni, sia al singolare che al plurale, in corsivo maiuscolo hanno il significato appresso indicato:

«**Agente di Regolamento**» indica l'aderente al *Sistema Target2* incaricato da un *Partecipante* dei pagamenti e degli incassi inerenti l'esecuzione dei contratti in Euro stipulati sul *Mercato* e dei versamenti al *Default Fund*, corrispondente alla "Banca Agente" di cui al Regolamento del Mercato e-MID;

«**Allegati**» indica i documenti annessi al *Regolamento* che disciplinano gli aspetti operativi e tecnici del *Sistema di Garanzia MIC*;

«**CC&G**» indica la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.;

«**Comunicati**» indica gli avvisi di carattere generale ai *Partecipanti* emanati da CC&G per l'applicazione di quanto previsto dal *Regolamento* e dagli *Allegati*;

«**Conto PM**» indica un conto PM detenuto da un *Partecipante* (o da un *Agente di Regolamento*) nel *Sistema Target2*, così come definito nell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007;

«**Condizioni Generali**» indica le condizioni generali di contratto e l'altra documentazione necessaria per la partecipazione al *Sistema di Garanzia MIC*;

«**Default Fund**» il fondo di garanzia costituito dagli appositi versamenti dei *Partecipanti* al *Sistema di Garanzia MIC*, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170;

«**Esposizione Netta Complessiva**» indica la somma delle *Esposizioni Nette Giornaliere* del *Partecipante*;

«**Esposizione Netta Giornaliera**» indica il saldo netto tra i fondi che il *Partecipante* deve trasferire e quelli che deve ricevere in una stessa giornata per effetto dei contratti stipulati nel *Mercato*, calcolata dalla *Società di Gestione* secondo i criteri stabiliti nel *Regolamento* e negli *Allegati*;

«**Evento di Forza Maggiore di CC&G**»: qualsiasi evento al di fuori del controllo di CC&G, che non poteva essere evitato con l'esercizio di uno standard di diligenza ragionevole in circostanze normali, inclusi ma non limitatamente ai casi di incendio, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, disastri naturali o tecnici, in qualunque modo causati nonché eventuali impedimenti o ostacoli all'ordinaria operatività derivanti dall'applicazione di qualsiasi legge, decreto, regolamento, provvedimento, sanzione o ordine di qualsiasi ente, organismo, Autorità di vigilanza nazionale o internazionale (compresa l'autorità giudiziaria);

«**Garanzie**» indica gli strumenti finanziari costituiti in pegno a favore di CC&G da ciascun *Partecipante* ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, a garanzia dell'esecuzione dei contratti dallo stesso conclusi nel *Mercato*, secondo le regole del *Sistema di Garanzia MIC*;

«**Giorno di CC&G aperta**» indica ogni giorno in cui è aperto il *Mercato* o il *Sistema Target2*;

«**Gruppo**» indica un gruppo bancario come definito dall'art. 60 *T.U.B.* o un gruppo come definito ai sensi dell'art. 11 *T.u.f.* e relative disposizioni attuative;

«**Infrastruttura Tecnologica**» indica l'insieme delle applicazioni telematiche che consente al *Partecipante* di ricevere le informazioni di clearing;

«**Limite Operativo**» indica, per ciascun *Partecipante*, la differenza tra la valorizzazione delle sue *Garanzie*, di cui all'Articolo A.1.1.3, comma 1, lett. b), e la sua *Esposizione Netta Complessiva*;

«**Mercato**» indica il "Comparto Anonimo Garantito in Euro" del Mercato telematico di negoziazione di depositi monetari multivalute gestito da e-MID SIM S.p.A.;

«**Partecipante**» indica il soggetto che, operando o intendendo operare nel *Mercato*, è ammesso al *Sistema di Garanzia MIC*

«**Patrimonio di Vigilanza Consolidato**» indica il patrimonio consolidato della capogruppo del *Partecipante* (se esistente, oppure del *Partecipante* stesso) determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;

«**Posizione Contrattuale**» indica l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato nel *Mercato*;

«**Posizione Contrattuale in Deposito**» indica l'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dall'esecuzione del deposito connesso al contratto concluso sul *Mercato*, regolata e garantita secondo quanto previsto dallo *Schema Contrattuale* e dal presente *Regolamento*;

«**Posizione Contrattuale in Rimborso**» indica l'insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dall'operazione di restituzione del deposito connesso al contratto concluso sul *Mercato*, regolata e garantita secondo quanto previsto dallo *Schema Contrattuale* e dal presente *Regolamento*;

«**Regolamento**» indica il presente Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Sistema di Garanzia MIC* gestito da CC&G;

«**Regolamento EMIR**» il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, e successive modifiche e integrazioni;

«**Schema Contrattuale**» indica le specifiche negoziali definite dalla *Società di Gestione*;

«**Servizio di Gestione Accentrata**» indica il servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari indicato negli *Alliegati* presso il quale CC&G registra gli strumenti finanziari costituiti in garanzia.

«**Sistema di Garanzia MIC**» indica il sistema disciplinato nel *Regolamento* nel quale CC&G assume in proprio nei confronti di ogni *Partecipante* le *Posizioni Contrattuali*, attive e passive, delle controparti di *Mercato* di questo e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia delle relative obbligazioni, l'inoltro delle istruzioni di regolamento al *Sistema Target2* e l'utilizzo delle *Garanzie* e del *Default Fund* in caso di inadempimento di un *Partecipante* ai sensi del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170;

«**Sistema Ancillare**» indica un sistema ancillare di cui all'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007;

«**Sistema Target2**» indica il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007;

«**Società di Gestione**» indica e-MID SIM S.p.A. quale società di gestione del *Mercato*;

«**Strumenti Finanziari Ordinari**» indica gli strumenti finanziari idonei per la costituzione di *Garanzie*, le cui caratteristiche sono indicate negli *Allegati*;

«**Strumenti Finanziari Qualificati**» indica gli strumenti finanziari idonei per la costituzione della percentuale minima di *Garanzia* rispetto al valore totale delle *Garanzie* depositate dal *Partecipante*, le cui caratteristiche sono indicate negli *Allegati*;

«**T.U.F.**» indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni;

«**T.U.B.**» indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni.

Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento

1. Il *Regolamento* disciplina il funzionamento del *Sistema di Garanzia MIC* e in particolare:
 - a) le modalità di adesione;
 - b) la sospensione, l'esclusione e il recesso dal Sistema;
 - c) la compensazione e la garanzia dei contratti conclusi sul mercato e le modalità di regolamento dei contratti stessi;
 - d) la disciplina delle *Garanzie* collaterali e del *Default Fund*;
 - e) la gestione delle procedure di inadempimento del *Partecipante*.

2. Il *Regolamento*, unitamente ai contratti di adesione, regola i rapporti tra CC&G ed i *Partecipanti*; essi hanno valenza di, e costituiscono il, contratto di garanzia finanziaria ai sensi del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170. Il *Regolamento* disciplina altresì i rapporti tra i *Partecipanti* e gli *Agenti di Regolamento*. Gli *Allegati* e i *Comunicati* integrano il *Regolamento* definendo le modalità e le procedure operative.

Articolo A.1.1.3 Sistema di Garanzia MIC

1. Nell'ambito del *Sistema di Garanzia MIC, CC&G*:
 - a) acquisisce da ciascun *Partecipante* le *Garanzie* e le valuta;
 - b) comunica giornalmente alla *Società di Gestione* la valorizzazione delle *Garanzie*, che viene effettuata tenendo conto dei vincoli di conferimento indicati nel *Regolamento* e suoi *Allegati*;
 - c) riceve notizia dalla *Società di Gestione* del *Limite Operativo* di ciascun *Partecipante* calcolato in tempo reale, e dei contratti conclusi sul *Mercato*;
 - d) verifica il rispetto del limite di cui all'Articolo A.1.1.4, comma 1, e che l'*Esposizione Netta Complessiva* di ciascun *Partecipante* sia compatibile con il valore delle *Garanzie* costituite dal medesimo e, ove occorra, formula le conseguenti richieste di storno e/o di sospensione delle negoziazioni alla *Società di Gestione*;
 - e) si interpone nel contratto, assumendo in proprio nei confronti del *Partecipante* le *Posizioni Contrattuali* attive e passive della controparte di *Mercato* di questo;
 - f) determina e invia al *Sistema Target2* i saldi netti relativi a ciascun *Partecipante* per il regolamento dei contratti stipulati sul *Mercato*;
 - e) determina la quota di contribuzione al *Default Fund* di competenza di ciascun *Partecipante*;
 - g) gestisce le eventuali procedure di sospensione, esclusione ed inadempimento del *Partecipante*.

Articolo A.1.1.4 Limiti del Sistema di Garanzia MIC

1. L'importo massimo garantito nell'ambito del *Sistema di Garanzia MIC* è complessivamente stabilito pari a 45 miliardi di euro. Detto limite è calcolato come somma delle *Esposizioni Nette Complessive* di ciascun partecipante. Nel caso in cui si produca accidentalmente tale superamento *CC&G* potrà richiedere alla *Società di Gestione* lo storno dei contratti che abbiano determinato detto superamento e la sospensione delle negoziazioni per il tempo necessario.
2. Il *Partecipante* deve mantenere la propria *Esposizione Netta Complessiva* entro l'importo del valore delle *Garanzie* utili comunicatogli dalla *Società di Gestione* operando sempre entro il proprio *Limite Operativo* esistente al momento. I contratti che determinassero una *Esposizione Netta Complessiva* per un importo superiore al valore delle *Garanzie*, verranno stornati, come previsto dal *Regolamento* e dalle regole del *Mercato*.

3. La violazione dell'obbligo del *Partecipante* indicato al comma 2, espone lo stesso alle conseguenti responsabilità nei confronti della propria controparte di mercato in applicazione dell'Articolo B.1.1.1, comma 3.
4. Il valore delle *Garanzie* utili di ciascun *Partecipante* non può superare il minore tra l'ammontare del *Patrimonio di Vigilanza Consolidato* in euro e 5 miliardi di euro, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
5. Il valore complessivo delle *Garanzie* utili dei *Partecipanti* appartenenti allo stesso *Gruppo* non può superare il minore tra l'ammontare del *Patrimonio di Vigilanza Consolidato* in euro e 5 miliardi di euro.
6. Il valore delle *Garanzie* utili per ciascuno dei *Partecipanti* appartenenti al medesimo *Gruppo* non può superare la percentuale di ripartizione dell'ammontare di cui al comma 5 comunicata da tali *Partecipanti* ai sensi dell'Articolo A.1.2.2, comma 7.

Articolo A.1.1.5 Principi organizzativi

1. CC&G esercita le attività previste dal *Regolamento* secondo modalità non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.
2. CC&G si dota di, e mantiene, procedure informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al *Sistema di Garanzia MIC*, nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
3. CC&G si dota di, e mantiene, procedure di *recovery*, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.
4. **Nel caso in cui si verifichi un *Evento di Forza Maggiore di CC&G*, CC&G ha la facoltà di adottare, per esigenze di contenimento del rischio, previa consultazione con la Banca d'Italia e la Consob, le misure che dovessero risultare necessarie ai fini di limitare eventuali conseguenze pregiudizievoli per il *Sistema*.**

Articolo A.1.1.6 Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il *Regolamento*, i Contratti di adesione, gli *Allegati* sono disponibili mediante accesso al sito di CC&G www.lseg.com/ccg.
2. CC&G rende noti al *Partecipante* i *Comunicati*, inclusi quelli relativi alle modifiche del *Regolamento* e degli *Allegati* o a situazioni contingenti, tramite il proprio sito "Internet".
3. CC&G rende disponibili al *Partecipante* – e per quanto necessario agli *Agenti di Regolamento* – le informazioni indicate negli *Allegati* tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*. Alcune informazioni sono rese disponibili anche tramite il sito "Internet" di CC&G. In caso di necessità CC&G può effettuare le comunicazioni a mezzo telefax o e-mail.

Articolo A.1.1.7 Rapporti tra CC&G e Società di Gestione

1. CC&G stipula con la *Società di Gestione* una o più convenzioni in cui sono disciplinati i reciproci rapporti e le questioni di comune interesse per quanto riguarda la corretta gestione del *Mercato* e del *Sistema di Garanzia MIC*.

CAPO A 1.2 Adesione

Articolo A.1.2.1 Soggetti ammessi al Sistema di Garanzia MIC

1. Possono essere ammessi al *Sistema di Garanzia MIC* in qualità di *Partecipante* i soggetti aderenti al *Mercato*.
2. La partecipazione al *Sistema di Garanzia MIC* da parte di Amministrazioni del Tesoro, Banche Centrali Nazionali, Banca Centrale Europea ed Enti finanziari sovranazionali partecipati da detti soggetti, che prendano parte alle negoziazioni nel *Mercato*, sono regolate – anche in deroga al *Regolamento* – da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di CC&G.

Articolo A.1.2.2 Requisiti di adesione al Sistema di Garanzia MIC

1. Per aderire al *Sistema di Garanzia MIC* il *Partecipante* deve:
 - a) essere titolare di un *Conto PM* presso il *Sistema Target2*, o avvalersi di un *Agente di Regolamento*, per l'adempimento mediante le procedure previste da detto *Sistema* per i *Sistemi Ancillari*, delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel *Mercato* e dall'adesione al *Sistema di Garanzia MIC*;
 - b) aderire al *Servizio di Gestione Accentrata*, o ad uno dei servizi analoghi indicati negli *Allegati*, direttamente o per il tramite di un unico intermediario;
 - c) dotarsi dell'*Infrastruttura Tecnologica* di CC&G per le comunicazioni richieste dal *Regolamento* e dagli *Allegati*.
 - d) indicare a CC&G il conto contante da utilizzare ai fini della retrocessione dei proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari conferiti in garanzia, come previsto dall'articolo C.1.1.6 e dagli *Allegati*.
2. Qualora il *Partecipante* si avvalga di un *Agente di Regolamento* il contratto tra queste parti deve avere il contenuto minimo indicato nel modello approvato da CC&G. In ogni caso il *Partecipante* è responsabile delle obbligazioni che ad esso fanno carico, anche se per i relativi adempimenti si vale di un *Agente di Regolamento*.
3. Il *Partecipante* deve disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema di Garanzia MIC*.

4. Ove il soggetto che intende aderire al *Sistema di Garanzia MIC* sia sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea deve fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il soggetto è residente. Il parere legale deve attestare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel *Regolamento*, negli *Allegati* e nelle leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema di Garanzia MIC*, con particolare riferimento alle previsioni del Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170 attuativo della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria. Il *Partecipante* deve mantenere adeguate procedure di *recovery*, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi.
5. Il *Partecipante* deve comunicare il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal *Regolamento* secondo quanto previsto dagli *Allegati*. Almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascun *Giorno di CC&G aperta*.
6. Qualora i soggetti che hanno presentato domanda di adesione al *Sistema di Garanzia MIC* siano già aderenti a comparti del sistema di garanzia a controparte centrale di CC&G, i requisiti di cui al comma 1 si presumono soddisfatti.
7. I soggetti che hanno presentato la richiesta di adesione, nonché quelli già partecipanti, appartenenti allo stesso *Gruppo*, devono comunicare con le modalità previste dagli *Allegati* la percentuale di ripartizione di cui all'Articolo A.1.1.4, comma 6. In caso d'incongruenze tra le comunicazioni effettuate da tali partecipanti, CC&G ritiene la richiesta di adesione non completa.

Articolo A.1.2.3 Domande di adesione al Sistema di Garanzia MIC

1. I soggetti richiedenti l'adesione al *Sistema di Garanzia MIC* devono trasmettere a CC&G la prevista Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa documentazione di partecipazione nonché le ulteriori informazioni indicate negli *Allegati*.
2. CC&G comunica l'esito della richiesta entro un mese *di CC&G aperta* dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, CC&G può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto richiedente.
3. CC&G provvede a dare una informazione preliminare alla *Società di Gestione* circa l'esito della richiesta;
4. L'adesione al *Sistema di Garanzia MIC* comporta la completa assunzione da parte del *Partecipante* delle conseguenti obbligazioni, previste dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 2, al cui rispetto è tenuto.

Articolo A.1.2.4 Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività del *Sistema di Garanzia MIC* nei confronti del *Partecipante* è subordinato alla preventiva costituzione delle *Garanzie* e delle quote di contribuzione al *Default Fund* di cui alla SEZIONE C.
2. *CC&G* dà preventivamente notizia del momento del completamento delle attività di cui al comma 1, al *Partecipante* ed alla *Società di Gestione*; da tale momento *CC&G* inizia ad effettuare alla *Società di Gestione* le comunicazioni di cui all'Articolo A.1.1.3, comma 1, lett. b), fermi i tempi di avvio dell'operatività del *Partecipante* nel *Mercato* che gli saranno comunicati dalla *Società di Gestione*.

Articolo A.1.2.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi di comunicazione del Partecipante

1. Il *Partecipante* assicura la permanenza di tutti i requisiti di adesione previsti dall'Articolo A.1.2.2 di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione.
2. Ogni *Partecipante* comunica immediatamente a *CC&G*:
 - a) la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di adesione previsti dall'Articolo A.1.2.2 del *Regolamento*;
 - b) la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'eventuale accordo con l'*Agente di Regolamento*;
 - c) la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'Articolo A.1.2.2, comma 5.
3. Ogni *Partecipante* al *Sistema di Garanzia MIC* deve fornire tempestivamente ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini della gestione del *Sistema di Garanzia MIC* o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione allo stesso. In particolare il *Partecipante* deve comunicare con periodicità semestrale, il valore del *Patrimonio di Vigilanza Consolidato*. In caso di ritardato invio del valore del *Patrimonio di Vigilanza Consolidato* *CC&G* può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la riduzione del valore delle *Garanzie* depositate dal *Partecipante* ai sensi dell'Articolo C.1.1.3, comma 8, o la sospensione dal *Sistema* di cui all'Articolo A.1.3.1. Per il *Partecipante* i cui dati contabili non sono espressi in euro nel semestre, si applicherà, ai fini di quanto stabilito all'Articolo A.1.1.4, comma 4, il tasso di cambio del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello nel quale *CC&G* avrà ricevuto detta comunicazione.
4. I *Partecipanti* appartenenti allo stesso *Gruppo* comunicano tempestivamente con le modalità previste negli *Allegati* le variazioni della percentuale di cui all'Articolo A.1.1.4 comma 6. In caso d'incongruenze tra le percentuali comunicate dai *Partecipanti*, restano ferme le percentuali precedentemente comunicate a *CC&G*.

CAPO A 1.3 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso

Articolo A.1.3.1 Sospensione dal Sistema di Garanzia MIC

1. CC&G sospende il *Partecipante*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e, salvo il caso della lett. d), alla *Società di Gestione*:
 - a) qualora il *Partecipante* non adempia nel *Sistema Target2* all'obbligazione di consegna o di restituzione dei fondi entro il momento stabilito negli *Allegati* per tale adempimento, rispondendo in ogni caso dei comportamenti dell'*Agente di Regolamento* di cui si avvale;
 - b) nel caso in cui CC&G abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia, incluso quello gestito da CC&G ai sensi dell'Articolo 70 del *T.U.F.*, e/o di liquidazione e/o del *Sistema Target2*;
 - c) nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dall'Articolo A.1.2.2, a meno che gli obblighi nei confronti di CC&G siano – nelle more della regolarizzazione – di fatto comunque rispettati;
 - d) nel caso in cui le sia comunicata dalla *Società di Gestione*, la sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni sul *Mercato*.
2. CC&G può sospendere il *Partecipante*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
 - a) in caso di inadempimento tecnico di cui all'Articolo D.1.1.2;
 - b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del *T.U.F.* o di quelli equivalenti emanati da Autorità di vigilanza estere;
 - c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo A.1.2.3 o non comunichi con periodicità semestrale il valore del *Patrimonio di Vigilanza Consolidato* ai sensi dell'Articolo A.1.2.5;
 - d) in caso di violazione delle disposizioni di CC&G;
 - e) in caso di sospensione dal sistema di garanzia gestito da CC&G ai sensi dell'Articolo 70 del *T.U.F.* o da un comparto di tale sistema;
 - f) qualora il *Limite Operativo* determinato dalla *Società di Gestione* ed applicato al *Partecipante* si discosti da quello calcolato per fini di controllo da CC&G, secondo quanto previsto nell'Articolo A.1.1.3, comma 1, lett. d);
 - g) trascorso un tempo ragionevole dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, lett. c).

3. Nei casi di sospensione di cui sopra, *CC&G* richiede in tempo utile alla *Società di Gestione* l'immediata sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni nel *Mercato*.
4. La durata massima della sospensione di cui sopra è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo telefax di cui al comma 5.
5. L'atto di sospensione è comunicato al *Partecipante* a mezzo fax, confermato da raccomandata A.R.

Articolo A.1.3.2 Effetti della sospensione

1. Anche durante il periodo di sospensione, il *Partecipante* è tenuto ad adempiere nei confronti di *CC&G* alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema di Garanzia MIC*, incluse l'esecuzione nel *Sistema Target2* dei contratti precedentemente negoziati e l'integrazione delle *Garanzie* qualora queste risultassero insufficienti a seguito della loro valorizzazione giornaliera.
2. Contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, *CC&G* può fissare specifiche misure di contenimento dei rischi, incluse:
 - la maggiorazione della percentuale minima degli *Strumenti Finanziari Qualificati* di cui all'Articolo C.1.1.2, comma 3;
 - la variazione dei parametri limite di cui all'Articolo C.1.1.3;
 - la richiesta di ulteriori *Garanzie* rispetto a quelle determinate dal processo di valutazione di cui all'Articolo C.1.1.4.
3. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

Articolo A.1.3.3 Esclusione dal Sistema di Garanzia MIC

1. *CC&G* esclude il *Partecipante* dal *Sistema di Garanzia MIC* – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d'Italia, a Consob e alla *Società di Gestione*:
 - a) fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 90, comma 3, parte seconda, del *T.U.B.*, nel caso di revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;
 - b) nel caso di inadempimento ai sensi dell'Articolo D.1.1.1, fatto salvo quanto dispone l'Articolo D.1.1.2 del *Regolamento*.
2. *CC&G* esclude altresì il *Partecipante* – con valore di recesso senza preavviso dal rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone

comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all'Articolo A.1.3.1, comma 4, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata. Allo stesso modo provvede nel caso in cui abbia ricevuto dalla *Società di Gestione* la comunicazione che il *Partecipante* è stato escluso dalle negoziazioni sul *Mercato*.

3. L'atto di esclusione è comunicato al *Partecipante* a mezzo telefax confermato da raccomandata A.R..

Articolo A.1.3.4 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un *Partecipante* ai sensi dell'Articolo A.1.3.3, comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo D.1.1.3.
2. Negli altri casi di esclusione indicati nell'Articolo A.1.3.3, l'esclusione di un *Partecipante* ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante* escluso non ha più *Posizioni Contrattuali* registrate sui conti di cui all'Articolo B.1.1.2.
3. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, CC&G provvede alla chiusura dei conti del *Partecipante* escluso e determina le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all'Articolo D.1.1.4, e provvedendo a liberare le eventuali attività residue.

Articolo A.1.3.5 Recesso

1. Il *Partecipante* può esercitare il diritto di recesso dal *Sistema di Garanzia MIC* in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – che deve pervenire a CC&G, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo che CC&G acconsenta ad un termine più breve.
2. In deroga al comma 1, in caso di modifiche del *Regolamento* di rilevanza tale da innovare sostanzialmente il servizio di garanzia prestato e modificare l'interesse allo stesso da parte del *Partecipante*, questo può esercitare, con le stesse modalità, il diritto di recesso con un periodo di preavviso più breve, scadente alla data nella quale acquisteranno efficacia dette modifiche regolamentari.
3. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
4. Al termine del periodo di preavviso di cui ai commi precedenti CC&G non registra più ulteriori *Posizioni Contrattuali* nei conti di cui all'Articolo B.1.1.2.
5. Il recesso di cui ai commi precedenti produce effetto dal momento nel quale il *Partecipante* non ha più *Posizioni Contrattuali* registrate sui conti di cui all'Articolo B.1.1.2. Pertanto, prima che il recesso produca effetto il

Partecipante è tenuto ad adempiere nei confronti di CC&G alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema di Garanzia MIC*, incluse l'esecuzione nel *Sistema Target2* dei contratti precedentemente negoziati e l'integrazione delle *Garanzie* qualora queste risultassero insufficienti a seguito della loro valorizzazione giornaliera.

6. Anche per gli effetti di cui al comma 4, CC&G informa immediatamente la *Società di Gestione* della comunicazione di recesso pervenutale dal *Partecipante*.

SEZIONE B Compensazione e garanzia

CAPO B 1.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni Contrattuali

Articolo B.1.1.1 Effetti delle operazioni concluse

1. *CC&G* assume in proprio nei confronti del *Partecipante* le *Posizioni Contrattuali* attive e passive della controparte di *Mercato* di questo. Detta interposizione di *CC&G* avviene:
 - in concomitanza con la conclusione del contratto nel *Mercato*, se il giorno di regolamento delle *Posizioni Contrattuali in Deposito* previsto dallo *Schema Contrattuale* è successivo alla data di conclusione del contratto stesso. Per effetto di tale interposizione *CC&G* garantisce le *Posizioni Contrattuali in Deposito* e le *Posizioni Contrattuali in Rimborso*, assumendole in proprio;
 - all'esito positivo del regolamento delle *Posizioni Contrattuali in Deposito*, se il giorno di regolamento delle stesse previsto dallo *Schema Contrattuale* coincide con il giorno di conclusione del contratto nel *Mercato*. In tali casi *CC&G* si interpone esclusivamente nelle *Posizioni Contrattuali in Rimborso*, assumendole in proprio.
2. In virtù dell'adesione al *Sistema di Garanzia MIC*, e per effetto dell'intervento di *CC&G* di cui al comma 1, ciascun *Partecipante* non può più pretendere dalla controparte di *Mercato* l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel *Mercato*, né può opporre a *CC&G* qualsivoglia eccezione relativa ai propri rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante dai contratti stipulati nel *Mercato*.
3. Eventuali cause di invalidità e di inefficacia dei contratti conclusi nel *Mercato* e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di *Mercato*.

Articolo B.1.1.2 Struttura dei conti

1. *CC&G* registra le *Posizioni Contrattuali* originate da operazioni effettuate nel *Mercato* dal *Partecipante* in un conto ad esso dedicato.

Articolo B.1.1.3 Compensazione

1. Le *Posizioni Contrattuali in Deposito* o *in Rimborso* aventi data di regolamento successiva alla data di conclusione del contratto al momento della registrazione si compensano con le *Posizioni Contrattuali* già registrate nel conto dello stesso *Partecipante* ed aventi la stessa data di regolamento.
2. Le *Posizioni Contrattuali in Deposito* aventi data di regolamento coincidente con la data di conclusione del contratto non sono soggette a compensazione.

Articolo B.1.1.4 Gestione degli errori

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della *Società di Gestione CC&G* esegue le istruzioni trasmesse nell'ambito di procedure, previste dalle regole del *Mercato* di gestione degli storni e degli errori con le conseguenti registrazioni ai sensi dell'Articolo B.1.1.2.

Articolo B.1.1.5 Regolamento delle Posizioni Contrattuali

1. Il regolamento delle *Posizioni Contrattuali* viene effettuato nell'ambito del *Sistema Target2* nel giorno di regolamento previsto dallo *Schema Contrattuale*.
2. Nel rispetto di detto termine, *CC&G* provvede all'inoltro al *Sistema Target2*, anche per conto degli interessati, delle istruzioni recanti gli importi da addebitare ed accreditare nei *Conti PM* del *Partecipante* (o dell'*Agente di Regolamento* di cui questo si avvale). Negli *Allegati* sono stabilite le modalità e le tempistiche di inoltro al *Sistema Target2*.
3. *CC&G* esegue il regolamento delle *Posizioni Contrattuali in Deposito* non garantite ai sensi dell'Articolo B.1.1.1 per conto dei *Partecipanti* controparti di mercato. In tal caso, *CC&G* non assume in alcun modo le obbligazioni attive e passive relative all'esecuzione del deposito, il cui adempimento rimane sotto la piena responsabilità dei *Partecipanti*.

SEZIONE C Disciplina delle Garanzie

CAPO C 1.1 Garanzie collaterali

Articolo C.1.1.1 Costituzione delle Garanzie a favore di CC&G

1. Il *Partecipante* è tenuto a costituire in pegno, presso il *Servizio di Gestione Accentrata* ed a favore di CC&G, idonei strumenti finanziari, seguendo i criteri e le modalità di cui al presente capo.
2. Nell'ambito del *Sistema di Garanzia MIC*, tutti gli strumenti finanziari accreditati dal *Partecipante* alla CC&G, presso il *Servizio di Gestione Accentrata*, si intendono costituiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, a garanzia delle obbligazioni dallo stesso assunte a qualsiasi titolo verso CC&G, anche se eccedenti l'*Esposizione Netta Complessiva*.

Articolo C.1.1.2 Attività idonee per la costituzione delle Garanzie

1. Le *Garanzie* che il *Partecipante* può costituire presso il *Servizio di Gestione Accentrata* a garanzia delle operazioni sul *Mercato* sono costituite esclusivamente da strumenti finanziari aventi i requisiti indicati negli *Allegati*.
2. Gli strumenti finanziari che possono essere costituiti ai sensi del comma 1 sono classificati in *Strumenti Finanziari Qualificati* e *Strumenti Finanziari Ordinari* così come indicato negli *Allegati*.
3. La percentuale minima di *Strumenti Finanziari Qualificati* rispetto al valore totale delle *Garanzie* depositate dal *Partecipante* è indicata negli *Allegati*.
4. Qualora il valore degli *Strumenti Finanziari Qualificati* sia inferiore alla percentuale di cui al comma 3, il valore di garanzia degli *Strumenti Finanziari Ordinari* depositati dal singolo *Partecipante* è ridotto di un valore tale da ripristinare il predetto limite.
5. In caso di deposito di *Strumenti Finanziari* che non siano già presenti nel *Sistema di Garanzia MIC*, CC&G comunica al *Partecipante* interessato, entro 2 *Giorni di CC&G aperta*, il valore di garanzia o la necessità di estensione del periodo di valutazione (status sospeso) che comunque non potrà superare ulteriori 10 *Giorni di CC&G aperta*. Qualora gli *Strumenti Finanziari* depositati per la valutazione non fossero ritenuti validi ai fini della *Garanzia*, CC&G provvederà alla restituzione indicandone il motivo.
6. Gli *Strumenti Finanziari* costituiti in garanzia devono essere mantenuti per un periodo minimo di 5 *Giorni di CC&G aperta*, fatto salvo il caso di recesso. Il *Partecipante* può ritirare anticipatamente gli *Strumenti Finanziari* depositati, pagando il corrispettivo indicato nella Pricing List di cui all'Articolo E.1.1.1.

Articolo C.1.1.3 Condizioni per la movimentazione e la valorizzazione delle Garanzie

1. Per ogni singola emissione, il valore nominale massimo di un singolo strumento finanziario depositato da ciascun *Partecipante* non può superare la percentuale del valore nominale complessivo dell'emissione stessa (limite di concentrazione sull'emissione). Detta percentuale è indicata negli *Allegati*.
2. Gli strumenti finanziari che siano depositati dal *Partecipante* in misura eccedente la percentuale massima prevista nel comma 1, non sono considerati ai fini della *Garanzia* utile.
3. Non possono essere costituiti in pegno strumenti finanziari emessi dal *Partecipante* o da società aventi con il *Partecipante* stesso stretti legami come definiti nell'indirizzo della Banca Centrale Europea del 31 agosto 2000 (BCE/2000/7) e successive modifiche e integrazioni (c.d. "close link"). Il *Partecipante* deve tempestivamente comunicare a CC&G l'eventuale modificarsi delle condizioni di close link per gli strumenti finanziari già depositati in garanzia.
4. Il valore nominale minimo di un singolo strumento finanziario depositato da parte del *Partecipante* non può essere inferiore ad un ammontare predefinito indicato negli *Allegati* (ammontare nominale minimo totale).
5. Ai fini della *Garanzia* utile il valore degli strumenti finanziari che non rispettino il requisito minimo di cui al comma 4 è pari a zero.
6. Il controvalore massimo, utile ai fini di garanzia, di un singolo strumento finanziario della categoria degli *Strumenti Finanziari Ordinari* depositato dal *Partecipante* non può superare una predeterminata percentuale, indicata negli *Allegati* (limite di concentrazione del paniere), del controvalore totale delle *Garanzie* depositate dal medesimo *Partecipante*.
7. Qualora il limite di concentrazione del paniere previsto al comma 6 non sia rispettato, il controvalore della *Garanzia* utile dello *Strumento Finanziario Ordinario* interessato è pari a quello della percentuale consentita dal limite di concentrazione del paniere.
8. Qualora il controvalore totale utile delle *Garanzie* depositate dal *Partecipante* dovesse risultare superiore ad uno dei seguenti parametri soglia:
 - 100% del suo *Patrimonio di Vigilanza Consolidato* (percentuale su patrimonio netto consolidato),
 - € 5 miliardi (contribuzione massima),il valore delle *Garanzie* utili del *Partecipante* sarà pari al minore dei due parametri soglia, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Per i *Partecipanti* appartenenti allo stesso *Gruppo* il valore massimo delle garanzie utili è pari all'ammontare calcolato in base alla percentuale di ripartizione prevista dall'Articolo A.1.1.4, comma 6, anche nel caso in cui il controvalore delle garanzie depositate risulti superiore a tale parametro.

10. Dei limiti indicati nei commi precedenti CC&G tiene conto nelle comunicazioni che effettua alla *Società di Gestione* ai sensi dell'Articolo A.1.1.3, comma 1, lett. b).
11. Ogni singolo deposito o ritiro di strumenti finanziari non può essere effettuato che per multipli interi del valore nominale indicato negli *Allegati* (ammontare nominale minimo movimentabile).
12. I limiti di *Garanzia* utile indicati nel presente articolo non pregiudicano quanto stabilito nell'Articolo C.1.1.1, comma 2.

Articolo C.1.1.4 Valutazione delle Garanzie

1. La valutazione delle attività conferite in pegno dal *Partecipante* è affidata all'insindacabile giudizio di CC&G. Tale valutazione sarà effettuata da CC&G ove possibile con cadenza giornaliera, o ogniqualvolta CC&G la reputi opportuna.
2. La valutazione di cui al comma 1 sarà basata su prezzi e quotazioni di mercato ove ritenuti attendibili e rappresentativi o, in alternativa, sulla base di modelli teorici.
3. Al valore di ogni attività conferita in pegno dal *Partecipante* sarà applicato, ai fini della garanzia utile, uno scarto prudenziale secondo le regole descritte negli *Allegati* (haircut).

Articolo C.1.1.5 Registrazione e restituzione delle Garanzie

1. La costituzione delle *Garanzie* a favore di CC&G e la restituzione delle stesse al *Partecipante* è effettuata attraverso annotazione in appositi conti titoli intrattenuti da CC&G presso il *Servizio di Gestione Accentrata* e sottorubricati a nome del *Partecipante*. Le modalità di costituzione e restituzione sono indicate negli *Allegati*.
2. CC&G registra altresì presso di sé le *Garanzie* costituite dal *Partecipante*, valorizzandole ai sensi degli Articoli C.1.1.3 e C.1.1.4.
3. In ogni caso, incluso quello del recesso, la *Garanzia* è liberata solo dopo che le obbligazioni che fanno carico al *Partecipante* sono state interamente adempite.

Articolo C.1.1.6 Custodia delle Garanzie

1. A CC&G è affidata la custodia, attraverso il *Servizio di Gestione Accentrata*, degli strumenti finanziari costituiti in pegno.

2. I proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari conferiti in garanzia, divenuti esigibili e corrisposti nel corso della durata del pegno, sono retrocessi da CC&G al *Partecipante* nel giorno stesso in cui ne acquisisce la disponibilità, salvo che nel frattempo non sia stata avviata una procedura d'inadempimento nei suoi confronti. La retrocessione è effettuata con le modalità previste dagli *Allegati*.
3. Nel caso in cui, durante il periodo nel quale gli strumenti finanziari sono costituiti in garanzia, siano esercitabili altri diritti patrimoniali o amministrativi ad essi collegati spetta esclusivamente al *Partecipante*, se ne ha interesse, chiedere a CC&G la sostituzione di detti strumenti finanziari, riservandosi CC&G l'esercizio di detti diritti nel solo caso in cui sia in atto una procedura di inadempimento a carico del *Partecipante* stesso.
4. CC&G si riserva il diritto di disporre, anche mediante alienazione, degli strumenti finanziari ricevuti in pegno dal *Partecipante*, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 5 del D. Lgs. 21.5.2004, n. 170, laddove il loro utilizzo temporaneo si renda necessario per la creazione di liquidità da impiegare nella gestione di procedure di inadempimento.

Articolo C.1.1.7 Sostituzione delle Garanzie finanziarie

1. Il *Partecipante* può disporre la sostituzione parziale o totale delle attività costituite in garanzia solo se CC&G vi consenta espressamente ove la sostituzione non diminuisca l'entità della *Garanzia* al di sotto dell'*Esposizione Netta Complessiva* in essere e le attività proposte in sostituzione siano tra quelle idonee, per qualità e quantità, a formare oggetto di *Garanzia* utile ai sensi degli Articoli C.1.1.2 e C.1.1.3.
2. Se gli strumenti finanziari oggetto della *Garanzia* costituita in favore di CC&G vengono rimborsati o liquidati in qualsiasi forma dai relativi emittenti mentre sono ancora costituiti in garanzia presso il *Servizio di Gestione Accentrata*, il pegno si converte sul relativo controvalore rimborsato o liquidato fino al momento nel quale il *Partecipante* non provvede alla sostituzione degli stessi con strumenti finanziari idonei di analogo valore.
3. Alle richieste di sostituzione si applicano le stesse procedure utilizzate per il conferimento di nuove *Garanzie*.

Articolo C.1.1.8 Reintegro delle Garanzie

1. Qualora a seguito del processo previsto dagli Articoli C.1.1.2, C.1.1.3 e C.1.1.4 il valore delle *Garanzie* utili prestate dal singolo *Partecipante* risulti inferiore alla sua *Esposizione Netta Complessiva*, il *Partecipante* medesimo sarà tenuto a reintegrare le *Garanzie* entro e non oltre l'inizio delle negoziazioni del *Giorno di CC&G aperta* successivo a quello di scopertura.
2. Qualora si verifichi un evento che determina l'escussione delle *Garanzie*, il *Partecipante* escusso è tenuto a provvedere all'immediata ricostituzione delle *Garanzie* in misura corrispondente alla sua *Esposizione Netta Complessiva* ancora in essere .

3. Qualora il *Partecipante* non adempia all'obbligo di reintegro di cui ai commi precedenti verrà considerato inadempiente.

CAPO C 1.2 Default Fund

Articolo C.1.2.1 Istituzione e contribuzione

1. CC&G istituisce un *Default Fund* utilizzabile a parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari a far fronte all'inadempimento dei *Partecipanti* nell'ambito del *Sistema di Garanzia MIC*.
2. L'ammontare complessivo del *Default Fund* è determinato e comunicato periodicamente da CC&G con le modalità previste negli *Allegati*.
3. Il *Default Fund* è costituito ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per esso, CC&G assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.
4. L'ammontare delle quote di contribuzione al *Default Fund*, è determinato da CC&G tenuto conto del rapporto tra l'esposizione netta media del *Partecipante* e l'esposizione netta media complessiva di tutti i *Partecipanti* al *Sistema di Garanzia MIC* nel periodo di riferimento definito negli *Allegati*. CC&G stabilisce e comunica la quota minima di contribuzione al *Default Fund* nonché le eventuali variazioni.
5. Le modalità di calcolo, di adeguamento e versamento delle quote di contribuzione al *Default Fund* sono definite negli *Allegati*.
6. CC&G comunica la lista dei *Partecipanti* di cui all'articolo A.1.2.1 comma 2, che non contribuiscono al *Default Fund*.

Articolo C.1.2.2 Utilizzo e ricostituzione

1. CC&G utilizza le risorse del *Default Fund* nei modi e nell'ordine previsti dall'Articolo D.1.1.4.
2. CC&G può utilizzare le risorse del *Default Fund* anche in più soluzioni nel corso della medesima procedura di inadempimento.
3. In caso di utilizzo dei versamenti al *Default Fund* di *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente, CC&G informa immediatamente i *Partecipanti*, la Banca d'Italia, la Consob e la *Società di Gestione*.
4. Nel caso di cui al comma 3, ciascun *Partecipante* è tenuto alla ricostituzione di quanto versato dallo stesso a titolo di contribuzione al *Default Fund* nei termini comunicati da CC&G.

5. Quanto versato per la ricostituzione del *Default Fund* non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri della procedura di inadempimento che ha dato luogo alla ricostituzione stessa.
6. In deroga ai termini di preavviso di cui all'Articolo A.1.3.5 comma 1, a seguito della richiesta di ricostituzione i *Partecipanti* possono recedere dal *Sistema di Garanzia MIC* entro la data – anteriore a quella di cui al comma 3 – comunicata da CC&G. In tal caso la ricostituzione non è dovuta.

Articolo C.1.2.3 Restituzione in caso di recesso o esclusione

1. Nei casi di recesso del *Partecipante*, il *Default Fund* può essere utilizzato per le procedure di inadempimento il cui avvio sia stato comunicato, ai sensi dell'Articolo C.1.2.1, comma 5, prima della data in cui il recesso ha effetto ai sensi dell'Articolo A.1.3.5.
2. In caso di recesso ovvero nel caso di esclusione di cui all'articolo A.1.3.3., comma 2, quanto versato a titolo di contribuzione al *Default Fund* – ove non sia utilizzabile per procedure d'inadempimento in corso – è restituito al *Partecipante* recedente il *Giorno di CC&G* aperta successivo a quello nel quale il recesso o l'esclusione ha effetto. E' perciò fatto salvo il termine maggiore necessario per gli interventi di CC&G di cui all'Articolo D.1.1.3 e seguenti.

SEZIONE D Inadempimento

Articolo D.1.1.1 Inadempimento del Partecipante

1. Il *Partecipante* è considerato inadempiente:
 - a) nel caso e nel momento in cui risulti incapiente il *Conto PM* di cui all'Articolo B.1.1.5, comma 2, con conseguente mancato o parziale adempimento, dei suoi obblighi di regolamento nel *Sistema Target2* delle *Posizioni Contrattuali* nei confronti di *CC&G*;
 - b) qualora non provveda a reintegrare o sostituire le *Garanzie* nei casi nei quali ciò sia prescritto;
 - c) in caso di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento*, degli obblighi di contribuzione al *Default Fund*.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) e c) da parte dell'*Agente di Regolamento* rende a tutti gli effetti inadempiente il *Partecipante* suo mandante ad eccezione dei casi di cui all'articolo D.1.1.2.

Articolo D.1.1.2 Inadempimento tecnico

1. Qualora *CC&G* abbia fondati elementi per ritenere che l'inadempimento di cui all'Articolo D.1.1.1 sia temporaneo ed imputabile esclusivamente a motivi tecnico - operativi (incluso tra questi il caso in cui sia soggetto a procedura di inadempimento o similare l'*Agente di Regolamento* di cui il *Partecipante* si avvale) può consentire il differimento:
 - a) dell'adempimento degli obblighi di regolamento fino alle ore 12:00 dello stesso giorno nel quale il pagamento è dovuto o fino al diverso termine comunicato al *Partecipante* inadempiente;
 - b) dell'adempimento degli obblighi di ricostituzione delle *Garanzie* e di adeguamento del *Default Fund* fino al termine di volta in volta comunicato da *CC&G*.
2. *CC&G* comunica l'inadempimento tecnico, e la deroga concessa, alla Banca d'Italia, alla Consob ed alla *Società di Gestione*; contemporaneamente può richiedere a quest'ultima la contestuale sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni nel *Mercato*.
3. *CC&G* imputa al *Partecipante* inadempiente gli eventuali costi connessi alle azioni necessarie per sopperire alla temporanea mancanza di liquidità creatasi a seguito del suo inadempimento tecnico.

Articolo D.1.1.3 Procedura di inadempimento

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo D.1.1.1, da parte di un *Partecipante*, fatto salvo il caso d'inadempimento tecnico, *CC&G*:
 - a) comunica alla Banca d'Italia, alla Consob ed alla *Società di Gestione* l'inadempimento del *Partecipante* e ne richiede a quest'ultima la sospensione dal *Mercato*;
 - b) procede all'escussione delle *Garanzie* depositate dal *Partecipante* inadempiente - anche mediante vendita delle stesse per il tramite di un intermediario abilitato ed, ove possibile, in un mercato regolamentato - secondo quanto previsto all'Articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 170 del 2004.
2. Ai sensi dell'Articolo 5, comma 4, del D. Lgs. n. 170 del 2004, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria, tutte le obbligazioni del *Partecipante* per il quale si è verificato l'evento in questione che sono in regolamento per ciascuna giornata, anche futura, diventano immediatamente esigibili e si compensano con le somme che il *Partecipante* medesimo aveva titolo ad acquisire anche in giornate diverse, dando così luogo ad un unico saldo netto determinato da *CC&G* ("close-out netting").
3. Nel caso in cui il *Partecipante* inadempiente operi in qualità di *Agente di Regolamento* non sono considerate le *Posizioni Contrattuali*, a debito ed a credito, relative ai contratti conclusi da ciascun *Partecipante* che si avvale di tale *Agente di Regolamento*, né quelle relative a contratti conclusi tra ogni *Partecipante* che si avvale dello stesso *Agente di Regolamento*, essendo tutti detti *Partecipanti* in ogni caso tenuti all'adempimento delle rispettive obbligazioni ai sensi dell'Articolo A.1.2.2, comma 2.
4. *CC&G* provvede, ad avvenuta sistemazione di tutte le posizioni del *Partecipante* inadempiente, alla chiusura dei conti ad esso intestati e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all'Articolo D.1.1.4.

Articolo D.1.1.4 Spese per la gestione della procedura di inadempimento

1. *CC&G* – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti del *Partecipante* inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un *Partecipante*, di cui all'Articolo D.1.1.3, nel seguente ordine:
 - a) alle *Garanzie* costituite e alle quota di contribuzione al *Default Fund* di competenza del *Partecipante* inadempiente nonché a quanto riveniente dal regolamento delle sue *Posizioni Contrattuali*;
 - b) ai mezzi propri di *CC&G* nei limiti stabiliti con apposito *Comunicato* conformemente a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato

n. 153/2013 della Commissione Europea in attuazione dell'articolo 45 del *Regolamento EMIR*;

- c) ai contributi al *Default Fund* degli altri *Partecipanti* al *Sistema di Garanzia MIC*, proporzionalmente all'ammontare delle quote versate e limitatamente alle perdite subite e alle spese sostenute relative al Sistema di Garanzia MIC;
 - d) ai mezzi propri di CC&G, al netto dell'importo di cui alla lettera b) del presente articolo, dell'ammontare di cui all'articolo 16, comma 2 del Regolamento EMIR, calcolato a norma dell'articolo 1, del Regolamento Delegato n. 152/2013 della Commissione Europea, e di quanto detenuto per il rispetto della soglia di notifica di cui al comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento 152/2013. L' ammontare di tali mezzi propri è reso noto con apposito Comunicato con cadenza semestrale.
 - e) ai *Partecipanti* proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund*, prendendo come riferimento la data dell'inadempimento del *Partecipante* e nei limiti di un ammontare pari ai rispettivi versamenti al *Default Fund*.
2. A conclusione delle attività di cui al comma 1, CC&G, al fine di garantire che la gestione dell'inadempimento di un *Partecipante* non pregiudichi la continuità operativa degli altri servizi di garanzia svolti da CC&G, previa comunicazione alle Autorità competenti, può disporre la chiusura del servizio relativamente al Sistema di Garanzia MIC.

Laddove sia disposta la chiusura del servizio ai sensi del paragrafo precedente, CC&G:

- i. richiede alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;
 - ii. determina la scadenza anticipata delle *Posizioni Contrattuali in rimborso* e procede al loro regolamento per contante attualizzandole al tasso originariamente negoziato sul *Mercato*;
 - iii. adotta qualsiasi altra misura ritenuta necessaria volta a limitare l'effetto sul *Mercato* e sui *Partecipanti* ai sensi del presente articolo.
3. Al termine della procedura di inadempimento le eventuali disponibilità del *Partecipante* inadempiente, incluse quelle rivenienti dall'escussione del pegno, che risultino eccedenti l'importo necessario a coprire le perdite subite ed i costi sostenuti sono ad esso restituite da CC&G .

Articolo D.1.1.5 Recupero delle perdite e dei costi

1. CC&G – anche nell'interesse del *Partecipante* diverso dal *Partecipante* inadempiente in caso di utilizzo della loro quota di contribuzione al *Default Fund* – procede nei confronti del *Partecipante* inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per far fronte alle conseguenze del suo inadempimento, alle quali non si sia potuto far fronte con le risorse di cui all'Articolo D.1.1.4, comma 1, lett. a)

2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da CC&G per la gestione dell'inadempimento – sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all'Articolo D.1.1.4, comma 1. Quanto di spettanza dei *Partecipanti* viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all'avvenuto utilizzo delle rispettive quote di contribuzione al *Default Fund*.

SEZIONE E Corrispettivi

Articolo E.1.1.1 Corrispettivi

1. Per l'adesione al *Sistema di Garanzia MIC*, il *Partecipante* paga a CC&G i corrispettivi previsti dalla Pricing List allegata alle *Condizioni Generali*.
2. L'importo dei corrispettivi dovuti da ciascun *Partecipante* è comunicato al medesimo tramite l'*Infrastruttura Tecnologica*.

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.
Via Tomacelli, 146
00186 - Roma
www.ccg.it



London
Stock Exchange Group